



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(R. S. U.)

Delibera Consiglio Comunale, n. 16 del 05-06-1995

TITOLO I

Articolo 1 - Istituzione del tributo

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti derivanti da attività commerciali, artigianali e di servizi dichiarati assimilati ai rifiuti solidi urbani, disciplinati dal regolamento comunale per il servizio, previsto dall'art. 3 del D.P.R. 10.9.1982 nr. 915 e adottato con atto C.C. nr. .256 del 30.07.1983 integrata con atto C.C. nr. 15 del 09.02.1985, è dovuta la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni previsti dall'art. 58 del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507.

Articolo 2 - Contenuto del regolamento

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni a far tempo dal 01.01.1995.

Articolo 3 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vengono richiamate le norme contenute nel D.L.vo 15.11.1993 nr. 507 le quali comunque prevalgono rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

Articolo 4 - Soggetti passivi della tassa

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art. 5. In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507, detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

Articolo 5 - Presupposti della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione a qualsiasi titolo, reale ed obbligatorio, di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani compresi:

- a) campeggi;
- b) distributori di carburante;
- c) sale da ballo all'aperto;
- d) banchi di vendita;
- e) aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenza e accessori, regolati dal Codice Civile;
- f) tettoie;

g) capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, che, per loro utilizzazione possono produrre rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 2, comma III, punti 1 e 2 del DPR 10.9.1992 nr. 915, o rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, di cui all'art. 39 della legge 22.2.1994 nr. 146.

La tassa si applica altresì a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettati dove, per loro utilizzazione, possano prodursi rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Ai sensi dell'art. 59 comma 6 del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Articolo 6 - Denunce

In esecuzione dell'art. 70 del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507 i soggetti tenuti al pagamento della imposta dovranno presentare la relativa denuncia redatta sugli appositi moduli messi a disposizione della Amministrazione Comunale. Il modulo da approvarsi dalla G.C. così come le sue variazioni, deve riportare le seguenti indicazioni, oltre quelle dell'art. 70:

- per i locali non adibiti a residenza: il numero degli addetti, le attività svolte, le materie prodotte;
- la indicazione del proprietario dell'immobile se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e indirizzo;
- la indicazione della Partita IVA per coloro che sono soggetti al suddetto tributo;
- gli estremi catastali dell'immobile;
- la eventuale iscrizione alla CCIAA;
- gli estremi del catasto elettrico.

Chi occupa più locali siti in diversi fabbricati è tenuto a prestare un'unica denuncia indipendentemente dal numero dei locali che ha in uso. La denuncia presentata da società, istituti o altre persone giuridiche, deve contenere anche il nominativo della persona fisica a cui è riconosciuta la rappresentanza legale.

Articolo 7 - Accertamento d'ufficio

È in facoltà del Sindaco di invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nelle zone soggette alla disciplina del servizio a recarsi presso l'ufficio comunale di imposte e tasse per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tassa. Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.

È in facoltà dell'Amministrazione di disporre sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie dei locali tassabili.

Articolo 8 - Convenzioni per la individuazione delle superfici soggette a imposizione

In applicazione dell'art. 71 del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507 l'Amministrazione Comunale redige periodicamente un programma di accertamento della tassa dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi mediante raffronto con l'anagrafe della popolazione con i ruoli degli altri tributi comunali e con altri dati disponibili in suo possesso.

La verifica mediante campione dovrà interessare un numero di soggetti non inferiore al 10% dei contribuenti iscritti a ruolo.

Gli accertamenti dovranno verificare:

- a) la corrispondenza delle superfici utilizzate dichiarate;
- b) le attività effettivamente svolte nei locali o nelle aree. In conformità al comma 4 dell'art. 71 del D.L.vo, tale attività di accertamento, ove non possa essere effettuata con personale dipendente del Comune, sarà effettuata su proposta del responsabile della tassa, o mediante organizzazione di progetti obbiettivi, diretti a soggetti non occupati, utilizzando lavoratori per progetti socialmente utili, ovvero mediante concessioni, società o singoli soggetti da prescegliersi rispettivamente mediante gara ovvero mediante prova selettiva.

In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi calcolati sulla base del maggior gettito conseguente ad accertamento. In ogni caso valgono le norme dell'art. 71 comma 4 per quanto attiene al disciplinare di incarico.

Articolo 9 - Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali

Gli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- ufficio attività produttive: gli estremi delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 10 - Cessazione d'utenza

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti al tributo, devono farne denuncia all'ufficio comunale, ai fini della cancellazione dal ruolo. La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

Articolo 11 - Rimborsi

Qualora risultino versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, la restituzione dell'indebito entro il termine di anni due dalla data di pagamento oppure da

quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto a rimborso, allegando alla richiesta l'originale della ricevuta di versamento. Il responsabile della tassa, dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto. In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di sgravio da consegnare alla Ragioneria Comunale per l'emissione del mandato di pagamento e la relativa imputazione. Sulle somme saranno corrisposti gli interessi di mora del 7% per ogni semestre compiuto alla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 12 - Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 74 del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507 la G. M. ha designato con atto nr. 82 del 21.03.1994 funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Sig. Franco Marani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento ove non attribuite espressamente ad altro organo comunale.

TITOLO II

Articolo 13 - Definizione di locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti dell'applicazione della presente tassa. tutti i vani comunque denominati. esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono considerati locali tassabili, in via esemplificativa. i seguenti vani:

- tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni. tanto se principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni. gabinetti ecc.) così pure le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre ornamentali, escluse quelle a terra);
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici. sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili di banche, teatri, cinematografici, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali o autorimesse pubbliche;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

- tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni etc.

Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti. Ove questa costituisca accessorio o pertinenza si applicherà l'art. 66, 10 e 20 comma del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507. Sono inoltre tassabili:

a) le aree che non costituiscono pertinenza od accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tassa;

b) le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani, intesi nell'accezione indicata dall'art. 2, 30 comma, punti 1 e 2 del D.P.R. 915/1982 (cioè rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere ed i rifiuti ingombranti, quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune).

Sono tassabili pure tutti quei manufatti "aperti" come tettoie aperte, capannoni aperti ed altri manufatti di facile rimozione.

Articolo 14 - Classificazione di locali ed aree

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507 i locali e le aree soggette a imposizione si suddividono nelle seguenti categorie e sottocategorie:

1) locali per attività collettive:

a) musei, archivi, biblioteche, emeroteche, locali di associazioni culturali, politiche, religiose, sindacali, assistenziali, sportive;

b) sale cinematografiche, teatrali, palestre, bowling, impianti sportivi;

c) scuole pubbliche e private, scuole materne, asili nido, istituti di istruzione in genere;

d) depositi di stoccaggio di macchine e materiali, autorimesse, parcheggi, distributori di carburante, campeggi.

2) locali per attività di commercio all'ingrosso e aree ricreativo/turistiche:

a) fiere, esposizioni, mostre;

b) parchi, giardini Robinson, campi di addestramento per animali, impianti di tiro a volo;

3) locali destinati ad uso abitazione:

a) residenze, comprese le multiproprietà;

b) convivenze, conventi, convitti e collegi, caserme, istituti assistenziali;

c) ospedali, case di cura e riposo, alberghi e presidi;

4) locali destinati ad attività terziarie e direzionali:

a) banche, studi professionali, studi artistici, fotografici, assicurazioni, uffici pubblici;

b) parrucchieri, estetisti;

5) locali per attività di produzione artigianale, industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili:

a) botteghe artigiane, falegnami, meccanici;

6) pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari deperibili:

a) bar, pasticcerie, negozi di orto frutta, banchi di vendita al mercato, ristoranti, fiori, pescherie.

Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso, fatta eccezione di quanto indicato dall'art. 20 per complessi industriali.

Articolo 15 - Concetto di conduzione di locali e di aree

Sono considerati in conduzione tutti i locali aperti al pubblico ed adibiti all'esercizio di un'attività economica. In tali casi, la tassa è dovuta unicamente dai titolari dei relativi esercizi.

Articolo 16 - Occupazione temporanea di locali

Coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di camere mobiliate o meno, comprese in abitazioni da altri occupate, non sono assoggettabili al pagamento del tributo. Lo stesso trattamento viene riservato per coloro che occupano interi appartamenti per un periodo stagionale. Nei casi di cui sopra la tassa è sempre dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4. Sono da considerare irrilevanti gli eventuali patti fra le parti interessate ai fini dell'eventuale traslazione del tributo, nei confronti dell'amministrazione comunale.

Articolo 17 - Parametri per la determinazione della tariffa

In attuazione dell'art. 65 comma II del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507 si assumono a riferimento per la determinazione della tariffa della tassa rifiuti solidi urbani i seguenti elementi:

a) superficie globale dei locali e delle aree soggette a imposizione;

b) inverso del rapporto fra il numero medio dei soggetti che utilizzano le superfici di aree scoperte o di locali in relazione alla destinazione o attività svolta e la superficie complessiva della categoria o sottocategoria;

c) indici relativi alla tipologia di attività svolta riferita ai rifiuti producibili.

Ai fini della determinazione della tariffa da applicarsi per ogni singola categoria e sottocategoria omogenea, si dividerà il costo complessivo del servizio di smaltimento per la superficie complessiva di tutte le categorie o sottocategorie soggette ad imposizione.

Il relativo coefficiente sarà moltiplicato per i restanti coefficienti di cui alle lettere b) e c) determinati all'atto dell'approvazione della tariffa.

Il risultato che ne consegue costituisce la tariffa a mq. per la categoria o sottocategoria.

Articolo 18 - Norme per la tassazione dei locali ed aree dipendenti

La superficie dei locali ed aree dipendenti è assoggettata alle stesse aliquote dei locali e aree principali.

Si intendono per locali dipendenti i retrobottega, i magazzini ed altri servizi. annessi a negozi, uffici, bar, ristoranti, pasticcerie e simili sempre che la loro superficie venga determinata a norma dell'art. 13 ai fini dell'applicazione del tributo.

La dipendenza è data dalla natura complementare della destinazione dei locali, rispetto all'uso di quelli principali.

Articolo 19 - Locali adibiti ad usi diversi

Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tassa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita la maggiore aliquota.

Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano la tassa in base alle tariffe previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

Articolo 20 - Locali dei complessi industriali

I locali dove si producono rifiuti provenienti da attività industriali sono soggetti alla applicazione della tassa dei rifiuti urbani solidi in conformità all'art. 2 del D.P.R. 10.9.1982 nr. 915. Per locali ove vengono svolte attività industriali si intendono quei locali ovvero superfici scoperte, sale di lavorazione ove per specifiche caratteristiche strutturali e per presenza di macchinari ancorché non infissi al suolo, vengono svolte attività dalle quali derivi la produzione di rifiuti direttamente ascrivibili a tale lavorazione. I locali o aree sia pure ricompresi nei complessi industriali, ma non siano adibiti direttamente a lavorazioni industriali (esclusi i locali accessori e, le pertinenze che non sono soggette a imposizione) e ove si producano altri rifiuti legati alla presenza umana e anche per quantità e qualità non siano equiparabili a rifiuti speciali, soggiacciono al pagamento della tassa.

Articolo 21 - Determinazione della tariffa e suo aggiornamento annuale

Annualmente in concomitanza con la preparazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo la G.C. determina l'ammontare della tariffa per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni avuto riguardo agli elementi di valutazione e dei costi di esercizio individuati all'art. 61 del D.L.vo nr.507/93. A tale proposito la G.C. si avvarrà dei dati scaturenti dal conto consuntivo dell'esercizio precedente approvati al 30.6 e delle previsioni di aumento scaturenti dallo schema di bilancio di previsione in corso di esercizio. I costi predetti sono quelli indicati all'art. 61 del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507. Successivamente alla determinazione dei costi generali, la G.C. procederà alla determinazione dei medesimi sulle singole categorie e sottocategorie che compongono la tariffa in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in ciascuna di essa e alla incidenza dei costi delle varie fasi di rimozioni per ogni categoria o sottocategoria, in conformità al precedente articolo 17.

Articolo 22 - Norme per la determinazione della superficie

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte. Ai fini della misurazione delle superfici sono da includere la superficie dei solai, sottotetti e locali seminterrati semprechè adibiti ad uso di soggiorno e non costituenti superficie utile ai sensi della normativa urbanistica. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.

Articolo 23 - Esenzioni oggettive

Non sono soggetti alla tassa, quali autonomi presupposti di imposizione, i balconi, le verande che costituiscono pertinenze o accessori di immobili: soggetti a tassazione, le aree agricole, le aree destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Peraltro le aree pertinenziali e accessorie di locali e di aree soggette a imposizione, sono computate nella misura del 25% della superficie effettiva, ai sensi dell'art. 66 comma II del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507. Vi rientrano invece i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa:

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- b) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno;
- c) gli stabili ed uffici comunali, con esclusione degli edifici scolastici;
- d) gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;
- e) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino inobiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate dal Comune;
- f) superfici o parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Articolo 24 - Disciplina tassa giornaliera dei rifiuti

In attuazione dell'art. 77 comma I del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507, è istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti. Sono soggetti al pagamento della tassa predetta:

- a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 lett.c) della legge 28.3.1991 nr. 112 esercenti nel territorio comunale.

Quanto alla individuazione della superficie si fa riferimento alla superficie di ingombro dell'autoveicolo utilizzato:

b) tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507, purché l'occupazione venga utilizzata per un periodo inferiore a 6 mesi annui in maniera non ricorrente.

Nella ipotesi di occupazioni ricorrenti si rientra nella fattispecie dell'art. 66 comma III lett. c) D.L.vo 15.11.1993 nr. 507 disciplinata dall'art. 34 del presente Regolamento.

Per le occupazioni regolate dal presente articolo ai sensi e per gli effetti del comma II dell'art. 77 del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507 e fermi restando i criteri ivi previsti per la individuazione della categoria di appartenenza non si applica alcuna maggiorazione.

Alla tariffa determinata come sopra si applicano le esenzioni e le riduzioni previste dagli articoli 37 lett. a) b) c).

TITOLO III

Articolo 25 - Disciplina delle agevolazioni e delle condizioni e modalità di applicazione

Le maggiorazioni previste dal D.L.vo 15.11.1993 nr. 507 sulla tariffa base sono cumulabili fra loro.

Articolo 26 - Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio

In attuazione dell'art. 63 comma II del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507 se le parti comuni dei condomini non abbiano formato oggetto di autonoma denuncia, la superficie degli alloggi facenti parte del condominio stesso viene aumentata delle seguenti percentuali:

10% per i condomini fino a	nr. 8 alloggi
6% per i condomini oltre	nr.8 alloggi

Articolo 27 - Riduzione della tariffa. Violazione grave delle modalità di raccolta

Costituiscono ipotesi di grave violazione di cui all'art. 59 comma 4 del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507 tali da richiedere l'applicazione della tariffa in misura non superiore al 40% le fattispecie sotto riportate tali da obbligare l'utente al conferimento in punti di raccolta distanti oltre mt. 400:

- riduzione della periodicità della raccolta rispetto ai prelievi previsti;
- riduzione della capacità di raccolta dei contenitori.

La riduzione della tariffa agli utenti ricompresi nella zona di disservizio avverrà sulla tariffa applicata in misura percentuale alla somma delle percentuali di riduzione della capacità e di periodicità della raccolta ove raggiunga almeno il 60%. Per percentuali superiori si applica una percentuale di riduzione di pari importo. Detta percentuale di riduzione sarà applicata alla tariffa annua o stagionale proporzionalmente alla durata del disservizio e a favore di tutti gli utenti della zona servita.

Il relativo conguaglio viene effettuato mediante emissione di ruolo di rimborso.

Articolo 28 - Riduzione della tariffa per le zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti

in regime di privata

In attuazione del principio contenuto nell'art. 59 comma II ultimo periodo del D.L.vo istitutivo della tassa, nelle zone in cui la raccolta dei rifiuti urbani interni non è svolta in regime di privata, la riduzione della tariffa gravante sui locali e le aree scoperte secondo le categorie e sottocategorie di cui all'art. 14 del presente regolamento, la tassa è dovuta nella misura pari al 30% della tariffa.

Articolo 29 - Riduzioni per particolari condizioni di uso

In applicazione dell' art. 66 commi 3 e 4 la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:

- 30% per le abitazioni con unico occupante;
- 20% locali ed aree scoperte utilizzati stagionalmente come chalet, chioschi, arene all'aperto, parchi Robinson, divertimenti, luna park ecc.;
- 20% per locali o superfici utilizzate dai soggetti titolari dell'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche o gravate da uso pubblico di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) e agricoltori di cui all'art. 3, comma 4, della legge 28 marzo 1991, nr. 112;
- 20% per le abitazioni poste nel territorio comunale tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre 6 mesi l'anno;
- 20% per la parte abitativa di costruzioni rurali occupate da agricoltori o pensionati di sola agricoltura. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal Codice Civile e che traggono dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo, ai sensi dell'art. 12 legge 9.5.1975, nr. 153. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche
- 30% per gli immobili vincolati ai sensi della legge 01/06/1939, nr. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L'esenzione totale è prevista per i cittadini inseriti nell'elenco degli indigenti fino ad oggi regolati con delibera della Giunta Comunale nr. 185, fatti salvi nuovi adeguamenti legislativi in materia.

Articolo 30 - Agevolazioni

In attuazione dell'art. 67 dI D.L.vo 15.11.1993, nr. 507 sono consentite le seguenti agevolazioni nei confronti dei sottonotati contribuenti:

A) Riduzioni per interventi tecnici comportanti una minore produzione di rifiuti

Per le attività produttive commerciali e di servizi di cui al comma 2 dell'art. 67 del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507 sono previste le seguenti percentuali di riduzione della tariffa di applicazione:

- 1) Riduzione 50% sulla tariffa base per i soggetti che attuino forme alternative o aggiuntive di preselezione di rifiuti rispetto a quelle poste in essere dalla Amministrazione Comunale.

Per fruire di detta riduzione per il contribuente dovrà dimostrare che il materiale selezionato viene riutilizzato.

2) Riduzione 50% sulla tariffa base per i soggetti che utilizzano materie prime/seconde ricomprese fra quelle individuate con atti normativi statali o regionali.

Onde ottenere la riduzione di che trattasi i contribuenti devono presentare:

1) domanda diretta A.C. accompagnata da 2) relazione descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici perseguiti per addivenire alla minore produzione dei rifiuti o di pretrattamento volumetrico ovvero 3) da dichiarazione dell'azienda alla quale sono conferiti i predetti rifiuti con l'indicazione delle modalità di smaltimento; ovvero 4) da copia delle fatture emesse dagli acquirenti dei suddetti prodotti, relazione descrittiva della composizione dei rifiuti prodotti e delle relative quantità annue.

Articolo 31 - Norma finale

In applicazione dell'art. 79 comma III del D.L.vo 15.11.1993 nr. 507 decorrono dal 01.01.1995 le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

ART. 10/2 - Cessazione di utenza;

ART. 26 - Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio;

ART. 28 - Riduzione della tariffa per le zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti in regime di privata.

Mentre decorreranno dal 01.01.1996 le norme contenute nei seguenti articoli:

ART. 14 - Classificazione di locali e aree;

ART. 17 - Parametri per la determinazione delle tariffe;

ART. 29 - Riduzioni per particolari condizioni d'uso.

SOMMARIO

TITOLO I.....	1
Articolo 1 - Istituzione del tributo	1
Articolo 2 - Contenuto del regolamento	1
Articolo 3 - Norme di rinvio	1
Articolo 4 - Soggetti passivi della tassa.....	1
Articolo 5 - Presupposti della tassa.....	1
Articolo 6 - Denunce.....	2
Articolo 7 - Accertamento d'ufficio	2
Articolo 8 - Convenzioni per la individuazione delle superfici soggette a imposizione	3
Articolo 9 - Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali.....	3
Articolo 10 - Cessazione d'utenza	3
Articolo 11 - Rimborsi	3
Articolo 12 - Funzionario responsabile.....	4
TITOLO II.....	4
Articolo 13 - Definizione di locali ed aree tassabili.....	4
Articolo 14 - Classificazione di locali ed aree	5
Articolo 15 - Concetto di conduzione di locali e di aree	6
Articolo 16 - Occupazione temporanea di locali	6
Articolo 17 - Parametri per la determinazione della tariffa	6
Articolo 18 - Norme per la tassazione dei locali ed aree dipendenti	7
Articolo 19 - Locali adibiti ad usi diversi	7
Articolo 20 - Locali dei complessi industriali.....	7
Articolo 21 - Determinazione della tariffa e suo aggiornamento annuale	7
Articolo 22 - Norme per la determinazione della superficie.....	8
Articolo 23 - Esenzioni oggettive	8
Articolo 24 - Disciplina tassa giornaliera dei rifiuti	8
TITOLO III	9
Articolo 25 - Disciplina delle agevolazioni e delle condizioni e modalità di applicazione.....	9
Articolo 26 - Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio.....	9
Articolo 27 - Riduzione della tariffa. Violazione grave delle modalità di raccolta	9
Articolo 28 - Riduzione della tariffa per le zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti	10
in regime di privativa	10
Articolo 29 - Riduzioni per particolari condizioni di uso	10
Articolo 30 - Agevolazioni	10
Articolo 31 - Norma finale.....	11